

NOTA DI APPROFONDIMENTO

COVID-19 – D.P.C.M. DEL 02 MARZO 2021

Il decreto

In data 02 marzo, il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo D.P.C.M., con validità dal 6 marzo al 6 aprile 2021. Nei paragrafi seguenti si riportano le principali novità introdotte rispetto al D.P.C.M. del 14 gennaio 2020.

Continuano invece a valere fino alla data del 6 aprile 2021, le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e del 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», in materia di ingressi da Gran Bretagna e Irlanda del Nord (ordinanza del 9 gennaio) Brasile, Austria e voli Covid-Tested (ordinanza del 13 febbraio 2021).

Mentre le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021, recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» per le regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove ordinanze, da parte del Ministero della Salute, e comunque non oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione. Per la quale si dovranno attendere Ordinanze del Ministro della Salute che avranno effetto a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione.

Misure relative agli spostamenti

Ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Resta consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Bianca

1 - Per le regioni collocate in zona bianca, con ordinanza del Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 1, comma 16-bis del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, viene confermata la sospensione delle misure relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività disciplinate dal nuovo DPCM, per le quali si applicano comunque le misure anti-contagio previste dal decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida.

2 - Introduce la sospensione degli eventi che implicano assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

3 - Presso il Ministero della salute viene istituito un Tavolo tecnico permanente, composto da un rappresentante del CTS, un rappresentante del ISS e da un rappresentante delle Regioni e Province autonome interessate, con il compito di monitorare gli effetti dell'allentamento delle

misure anti-contagio ed il permanere delle condizioni di livello di rischio basso e la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.

Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Gialla

Misure relative agli spostamenti

1 - Continua a valere il divieto di spostamento dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del girono successivo, salvo che per comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

2 - Resta valido in ambito regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, la possibilità di spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre i minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti

Viene data la possibilità agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione del pronto soccorso (DEA/PS).

Musei, istituti e luoghi della cultura

A far data dal 27 marzo 2021, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato, il sabato e i gironi festivi, a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un girono di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.

Spettacoli aperti al pubblico

A far data dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto potranno essere svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non potrà essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività dovranno svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27 del DPCM, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del Ministro della salute, nonché dei protocolli o delle linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020.

Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui sopra.

Impianti nei comprensori sciistici

Viene confermata la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali.

Istituzioni scolastiche

I Presidenti delle regioni o provincie autonome, dispongano la sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia e lo svolgimento con modalità a distanza delle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o provincie autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Corsi di formazione

Viene consentita la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni.

Attività dei servizi di ristorazione

Viene abrogato il divieto di asporto, dopo le 18:00, per i soggetti che svolgano come attività prevalente quella identificata con codice ATECO 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande).

Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Arancione

Anche per la zona arancione si applicano tutte le disposizioni previste per la Zona Gialla con alcune misure più rigorose.

Misure relative agli spostamenti

1 - Resta valido il divieto di entrata e uscita dai territori in zona arancio salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

2 - Resta valido in ambito comunale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, la possibilità di spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre i minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

WEB

Corso A. Tassoni 79/3
10143 Torino - Italia
10502170011
011/7576795
011/0704959
info@tharsos.it
www.tharsos.it

Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Attività dei servizi di ristorazione

Viene abrogato il divieto di asporto, dopo le 18:00, per i soggetti che svolgano come attività prevalente quella identificata con codice ATECO 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande).

Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona Rossa

Anche per la zona rossa si applicano tutte le disposizioni previste per la Zona Gialla con alcune misure più rigorose.

Misure relative agli spostamenti

Resta valido il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Istituzioni scolastiche

Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Attività dei servizi di ristorazione

Viene abrogato il divieto di asporto, dopo le 18:00, per i soggetti che svolgano come attività prevalente quella identificata con codice ATECO 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande).

Attività inerenti servizi alla persona

Viene sospesa l'attività dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l'estero

1 - Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che si trovano nelle seguenti situazioni:

- chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

È comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 51 del nuovo DPCM, l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50 del nuovo DPCM;

b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

2 - Fermo restando quanto previsto dall'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti, l'ingresso nel territorio nazionale è consentito altresì per raggiungere il domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

Tavolo tecnico di confronto

Viene istituito presso il Ministero della Salute un tavolo tecnico di confronto, composto da rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, delle Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico con il compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti virali.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

E-MAIL

WEB

Corso A. Tassoni 79/3

10143 Torino - Italia

10502170011

011/7576795

011/0704959

info@tharsos.it

www.tharsos.it

Per approfondire

Dal sito della Gazzetta Ufficiale

- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/02/21A01331/sg>